

## **Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero**

### III FASE:

Obiezioni a spedizioni di rifiuti destinati al recupero (art. 12)

- d)  il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente (le autorità di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale);
- e)  il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16, del regolamento in occasione di precedenti spedizioni;
- f)  la spedizione o il recupero è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo/dagli Stato/i membro/i interessati o dalla Comunità;

## **Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero**

### III FASE:

Obiezioni a spedizioni di rifiuti destinati al recupero (art. 12)

- g) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e dello smaltimento per la parte non recuperabile non giustificano il recupero dal punto di vista economico e/o ambientale;
- h) i rifiuti spediti sono destinati allo smaltimento anziché al recupero;
- i) i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, che non applica le migliori tecniche disponibili previste dalla direttiva conformemente alla licenza dell'impianto;

## **Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero**

### III FASE:

Obiezioni a spedizioni di rifiuti destinati al recupero (art. 12)

j) i rifiuti non saranno trattati nel rispetto delle norme di protezione dell'ambiente relative alle operazioni di recupero o degli obblighi di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria (anche nei casi in cui siano concesse deroghe temporanee);

k) i rifiuti non saranno trattati nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti elaborati per attuare gli obblighi di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria.

☒ Le autorità di transito possono sollevare obiezioni fondate esclusivamente sui motivi di cui alle lettere b), d), e) ed f).

## **Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero**

### III FASE:

Autorizzazione alla spedizione dei rifiuti

E' rilasciata dalle autorità competenti di:

- destinazione,
- spedizione e
- transito

e consiste nel timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso.

Scade dopo un anno civile dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica, salvo che le autorità interessate non si accordino per un termine di validità inferiore.

## **Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero**

### III FASE:

Revoca dell'autorizzazione alla spedizione dei rifiuti

Può avvenire in qualunque momento se le autorità interessate vengono a conoscenza del fatto che:

- a) la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata;
- b) le condizioni imposte non sono rispettate;
- c) i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto di destinazione dei rifiuti;
- d) i rifiuti saranno o sono spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui documenti di notifica e di movimento o allegate agli stessi.

La revoca dell'autorizzazione è trasmessa al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

## **Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero**

### III FASE:

Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o delle condizioni cui la spedizione è subordinata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore è tenuto a:

- informare tempestivamente le autorità interessate ed il destinatario, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione;
- trasmettere una nuova notifica, salvo che le autorità competenti interessate non lo ritengano necessario.

Deve essere trasmessa una nuova notifica se le modifiche coinvolgono autorità diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale.

## **Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero**

### IV FASE:

- il notificatore presenta la garanzia finanziaria all'autorità di spedizione, se la stessa o la prova della sua esistenza non è stata allegata in precedenza alla notifica e
- riceve dall'autorità di spedizione il documento di movimento che deve essere compilato e firmato, nelle apposite voci, da tutte le imprese interessate alla spedizione;
- ciascuna di esse deve trattenere copia di detto documento.
- il notificatore informa preventivamente le autorità interessate ed il destinatario circa la data effettiva di inizio della spedizione, inviando copia firmata del documento di movimento compilato almeno 3 giorni lavorativi dall'inizio della stessa.

## **Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero**

### IV FASE:

Effettuazione della spedizione

Ogni trasporto deve essere accompagnato:

- dal documento di movimento e
- da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate.

## **Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero**

### V FASE:

Ricevimento dei rifiuti

L'impianto che riceve i rifiuti

- conserva il documento di movimento ed
- invia al notificatore ed alle autorità interessate, entro 3 giorni dal ricevimento, la conferma scritta dell'avvenuta consegna dei rifiuti.

La conferma consiste nel timbro e firma sul documento di movimento o è allegata allo stesso.

## **Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero**

### V FASE:

Certificato di avvenuto smaltimento/recupero

Quanto prima e comunque entro 30 giorni dal completamento del recupero o smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile, o un termine più breve fissato dalle autorità interessate dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione sui rifiuti certifica, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio.

Il certificato è contenuto nel documento di movimento o è allegato allo stesso.

Una copia firmata è inviata al notificatore e alle autorità competenti interessate.

## Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

Paesi di recente adesione all'Unione europea

Dal 1° maggio 2004	Dal 1° gennaio 2006
Repubblica ceca Estonia Cipro Lettonia Lituania Ungheria Malta Polonia Slovenia Slovacchia	Romania Bulgaria

## Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a recupero

Paesi di recente adesione all'Unione europea

Paese	Periodo transitorio	Spedizioni di rifiuti destinati al recupero	Procedura
Lettonia	fino al 31 dicembre 2010	lista verde, ambra e non	notifica e autorizzazione preventive scritte
Polonia	fino al 31 dicembre 2012	lista verde	notifica e autorizzazione preventive scritte
Slovacchia	fino al 31 dicembre 2011	lista verde e ambra e non	notifica e autorizzazione preventive scritte
Bulgaria	fino al 31 dicembre 2014	lista verde	notifica e autorizzazione preventive scritte
Romania	fino al 31 dicembre 2015	lista verde	notifica e autorizzazione preventive scritte

## **Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a recupero**

Paesi di recente adesione all'Unione europea (art. 63, prf. 6)

Per le spedizioni dei rifiuti della lista verde sottoposte a notifica ed autorizzazione preventiva scritta è escluso l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria.

Inoltre non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento:

- art. 11 (obiezioni alla spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento);
- articoli 22 e 23 (ripresa dei rifiuti per spedizione non conforme e relative spese);
- articoli 24 e 25, (ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale e relative spese),
- articolo 31 (spedizioni di rifiuti destinati a smaltimento all'interno della Comunità con transito attraverso Paesi terzi).

## **Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi**

Sono vietate:

- le esportazioni dalla Comunità dei rifiuti destinati allo smaltimento, eccettuate le esportazioni dirette ai paesi EFTA, che sono parti della convenzione di Basilea (articolo 34, commi 1 e 2);
- le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi o territori d'oltremare (articolo 40, comma 1);
- le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico (articolo 39);

### **Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi**

Sono vietate, ai sensi dell'articolo 36, le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi non OCSE:

- a) rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;
- b) rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;
- c) rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
- d) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;

### **Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi**

- e) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;
- f) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione;
- g) rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti nel paese di destinazione interessato.

Il divieto si applica anche alle esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare (articolo 40, comma 2).

## **Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi**

Nell'ambito delle spedizioni ammesse, le procedure per l'esportazione si articolano a seconda che i rifiuti siano destinati a:

- smaltimento in Paesi EFTA parti della Convenzione di Basilea;
- recupero:
  - in Paesi ai quali NON si applica la decisione dell'OCSE;
  - in Paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE.

## **Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi**

Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea

170 Paesi sono parti della Convenzione

Afghanistan, Haiti e gli Stati Uniti d'America hanno sottoscritto ma non ancora ratificato la Convenzione

Paesi aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Islanda  
Liechtenstein  
Norvegia  
Svizzera

## **Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi**

### Paesi cui si applica la decisione dell'OCSE

#### Stati membri UE

Italia, Austria, Germania,  
Francia, Spagna, Portogallo,  
Regno Unito, Olanda,  
Belgio, Danimarca,  
Lussemburgo, Repubblica  
ceca, Danimarca, Finlandia,  
Grecia, Cipro, Ungheria,  
Irlanda, Lussemburgo,  
Polonia, Slovacchia, Svezia,  
Bulgaria, Romania, Lituania,  
Lettonia, Estonia.



Australia  
Canada  
Islanda  
Giappone  
Messico  
Nuova Zelanda  
Norvegia  
Repubblica di Corea  
Svizzera  
Turchia  
Stati Uniti d'America

## **Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA**

In ogni caso è vietata l'esportazione di rifiuti a scopo di smaltimento se:

- a) il Paese EFTA di destinazione vieta l'importazione dei rifiuti oggetto della spedizione;
- b) l'autorità competente di spedizione nella Comunità ha motivo di ritenere che nel Paese EFTA di destinazione i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti.

La procedura di notifica è dettata dall'articolo 35 del regolamento e risulta analoga alla procedura prevista per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità con alcuni precisi adattamenti.

## **Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA**

### Specificità:

1. il contratto per lo smaltimento dei rifiuti deve prevedere che:
  - se l'impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto, il destinatario deve far fronte alle spese
    - per la reintroduzione dei rifiuti nella zona di spedizione,
    - per il recupero o smaltimento dei rifiuti in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;
  - entro 3 giorni dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità interessate copie firmate del documento di movimento compilato (conferma di ricevimento e non certificato di avvenuto smaltimento);

## **Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA**

### Specificità:

1. il contratto per lo smaltimento dei rifiuti deve prevedere che:
  - prima possibile, comunque entro 30 giorni dallo smaltimento e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto invia il certificato di avvenuto smaltimento al notificatore e alle autorità competenti interessate (copia firmata del documento di movimento contenente detto certificato);

## **Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA**

### Specificità:

2. l'autorità di transito nella Comunità deve rilasciare al notificatore la conferma di ricevimento della notifica;

3. l'autorità di transito esterna alla Comunità, entro 60 giorni dalla trasmissione della propria conferma di ricevimento della notifica, può:

- chiedere informazioni aggiuntive sulla spedizione;
- autorizzare in modo tacito o per iscritto anche con condizioni la spedizione, se il paese interessato non chiede l'autorizzazione scritta;

## **Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA**

### Specificità:

4. l'autorità di spedizione nella Comunità può autorizzare la spedizione notificata soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dall'autorità di destinazione e, se previsto, dell'autorità di transito esterna alla Comunità.

L'autorizzazione non può essere rilasciata prima di 61 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità di transito esterna alla Comunità.

L'autorità di spedizione può prendere la decisione prima di 61 giorni se dispone delle autorizzazioni scritte delle altre autorità competenti.

## **Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA**

### Specificità:

5. le autorità di spedizione e di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della decisione di autorizzare la spedizione;

6. il vettore consegna una copia del documento di movimento all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

7. quando i rifiuti lasciano la Comunità, l'ufficio doganale di uscita invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità di spedizione nella Comunità;

## **Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA**


### Specificità:

8. se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita rileva una spedizione illegale informa tempestivamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale, la quale:

- informa immediatamente l'autorità di spedizione nella Comunità;
- ferma i rifiuti fino alla decisione in merito dell'autorità di spedizione;

9. se entro 42 giorni dall'uscita dei rifiuti dalla Comunità l'autorità di spedizione non ha ricevuto l'avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa tempestivamente l'autorità di destinazione.

## Esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE



## Esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE

Anche i rifiuti di cui

- all'elenco B della parte 1 o
- che figurano tra i rifiuti non pericolosi della parte 2 (non contrassegnati da un asterisco),

sono sottoposti al divieto di esportazione, se risultano contaminati da altri materiali in misura tale da:

- aumentare i rischi in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE;
- impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

## **Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE**

### Consultazione e accordi tra UE e i singoli Stati non OCSE:

La Commissione europea entro 20 giorni dall'entrata in vigore del regolamento ha chiesto a tutti i Paesi NON OCSE di comunicare:

- i rifiuti appartenenti alla lista verde che intendono accettare a fini di recupero;
- a quale procedura di controllo essi desiderano assoggettare i rifiuti nel paese di destinazione.

Detti Paesi hanno la facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni:

- a) il divieto;
- b) una procedura di notifica analoga a quella prevista per l'esportazione dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento;
- c) nessun controllo nel paese di destinazione.

## **Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE**

### Consultazione e accordi tra UE e i singoli Stati non OCSE:

La Commissione ha ricevuto risposta dai seguenti paesi:

Algeria	Guyana
Andorra	India
Argentina	Liechtenstein
Bielorussia	Moldova
Botswana	Oman
Cile Cina e Hong Kong	Perù
Kong	Sri Lanka
Costa Rica	Taiwan
Federazione russa	Thailandia
Filippine	Vietnam

## **Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE**

Consultazione e accordi tra UE e i singoli Stati non OCSE:

A seguito di tali risposte è stato emanato

**il regolamento (CE) n. 801/2007 del 6 luglio 2007,**

con il quale sono state definite

- le tipologie di rifiuto della lista verde e dell'allegato IIIA che possono essere esportate o meno verso detti paesi
- secondo quali procedure.

Il regolamento (CE) n. 1547/1999 del 12 luglio 1999 che stabiliva la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso paesi non OCSE è stato abrogato.

## **Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE**

Consultazione e accordi tra UE e i singoli Stati non OCSE:

Se un paese non ha inviato alcuna conferma o non è stato contattato, si applica la procedura di notifica prevista per l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi EFTA.

Se un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a esse si applicano per analogia le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti appartenenti alla lista verde all'interno della Comunità.

## **Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE**

Successivamente all'emanazione del regolamento (CE) n. 801/2007, la Commissione ha evidenziato con propria nota di aver ricevuto un numero esiguo di risposte dai paesi interpellati e, in determinati casi, alcune risposte necessitano di ulteriori chiarimenti.

Il reg. (CE) n. 801/2007 sarà aggiornato per includere le risposte dei Paesi nel frattempo pervenute e per rettificare i dati trasmessi da parte di alcuni paesi.

La Commissione ha inoltre previsto, in attesa dell'aggiornamento al reg. (CE) n. 801/2007, di pubblicare sul sito internet della direzione Commercio le informazioni fornite dai paesi mancanti:

[http://ec.europa.eu/trade/issues/global/environment/waste\\_nr.htm](http://ec.europa.eu/trade/issues/global/environment/waste_nr.htm)

## **Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE**

La Commissione ha precisato inoltre che la diffusione di dette informazioni:

- non ha valore legale vincolante,
- si propone lo scopo di segnalare alle autorità competenti degli stati membri e agli operatori i futuri cambiamenti della legislazione comunitaria per permettere di pianificare correttamente le attività di spedizioni di rifiuti ed i relativi controlli.

La Commissione si riserva la possibilità di contattare le autorità competenti per proibire immediatamente le esportazioni di rifiuti della lista verde che un paese dichiara di non voler ricevere.

## **Esportazione di rifiuti verso Paesi non OCSE**

In caso di spedizioni di:

- rifiuti non classificati sotto una voce specifica della lista verde,
- miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o III A,
- rifiuti classificati nell'allegato III B

e purché l'esportazione non sia vietata ai sensi dell'articolo 36,

si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte prevista per **l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi EFTA.**

## **Procedure per l'esportazione di rifiuti verso Paesi OCSE**

Le spedizioni di rifiuti destinati a smaltimento non sono ammesse verso Paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE (art. 34).

Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati al recupero verso Paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE si distingue tra:

- rifiuti della lista verde;
- rifiuti della lista ambra.